

LA DIRIGENTE

PREMESSO che a carico di XXX, nata a XXX (XXX) il XXX e residente in XXX alla via XXX, n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 126 bis del Codice della Strada: n. registro XXX n. verbale XXX;

LETTO il ricorso presentato dall'Avv. XXX in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico avverso il verbale riportato al punto precedente, per il quale la costituzione in giudizio deve avvenire a mezzo deposito della relativa comparsa di costituzione e risposta, della memoria difensiva e degli atti relativi, senza la presenza del funzionario delegato in giudizio all'udienza relativa;

DATO ATTO che i firmatari del presente provvedimento non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 53 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCLARATO che sulla base delle determinazioni del Dirigente di questa U.D. nn. 181 del 15/10/2019, 63 del 22/06/2020, 65 del 24/06/2020, 185 del 31/12/2020, 67 del 28/04/2021, 102 del 29/07/2021, 4 del 07/01/2022, 21 del 02/03/2022, RCG 76/2023-DetSet 13/2023 del 20.01.2023, RCG 965/2023-DetSet 116/2023 del 10.05.2023, RCG 1518/2023-DetSet 168/2023 del 03.07.2023, RCG 2216/2023-DetSet 235/2023 del 26.09.2023, RCG 304/2024-DetSet 22/2024 del 14.02.2024 e RCG 630/2024-DetSet 56/2024 del 02.04.2024 e di specifica delega del Sindaco di questo Ente, il Magg. Paolo Paparella, responsabile dei procedimenti dell'Unità Operativa Accertamenti – Informazioni – Contenzioso della Polizia Locale di Potenza, rappresenterà l'Ente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico nel presente procedimento intentato per l'annullamento del verbale di contestazione per violazione alle norme del Codice della Strada elevato dalla Polizia Locale di Potenza, esclusivamente a mezzo trasmissione della relativa comparsa di costituzione e degli atti relativi, senza la presenza in giudizio, e che lo stesso sottoscriverà le comparse di costituzione e risposta/memorie difensive, che saranno basate sulle argomentazioni riportate nella presente determinazione, e depositerà in via telematica all'Ufficio del Giudice di Pace la documentazione relativa ai verbali;

ACCLARATO che sui verbali impugnati è stata apposta l'informativa relativamente all'utilizzo dei dati personali in materia di privacy;

VERIFICATO che sui verbali impugnati è presente l'indicazione a stampa del nominativo del personale di Polizia Locale che ha accertato la violazione, così come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e ss.mm.ii., e l'indicazione, con la riproduzione a stampa della firma autografata, del "responsabile del procedimento amministrativo e di chi procede a certificazione atto conforme originale e a notifica Il responsabile del procedimento informatico D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993" e che dal verbale emerge che lo stesso atto/verbale costituisce l'elaborazione meccanografica conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando di Polizia Locale;

RILEVATO che i verbali impugnati risultano regolarmente notificati a mezzo PEC o a cura del servizio postale e che la notifica è stata effettuata da Poste Italiane S.p.A. e NON da un'agenzia di recapiti: il plico, infatti, è stato consegnato al CMP (Centro Meccanografico Postale, stabilimento industriale dotato di tecnologie per l'automazione delle attività di smistamento ed handling della corrispondenza, che tratta la posta massiva e la posta commerciale da grandi clienti) della rete logistica di Poste Italiane di Bologna ed i ricorrenti, nel caso di notifica a mezzo servizio postale, hanno avuto regolare notifica del verbale da parte dell'agente postale dipendente di Poste Italiane SpA. L'art. 385 del **Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada** prevede che uno degli originali o copia autenticata del verbale sia inviata a cura del responsabile dell'ufficio o comando o da un soggetto da lui delegato: il termine "cura" lascia intendere che possa essere incaricato un soggetto terzo, anche privato, degli adempimenti meramente materiali relativi all'imbastamento e alla consegna dei plichi al servizio postale. La materia che ci occupa, è stata già oggetto di numerose sentenze dei giudici amministrativi (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, sez. II, 17/12/2002, n. 23/03, la successiva decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 1/7/2003 n. 4906);

DATO ATTO che sul retro dei verbali impugnati è presente "RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA" contenente i dati della consegna del plico all'Ufficio Postale o il riferimento alla notifica a mezzo PEC;

LETTO l'art. 126-bis del vigente Codice della Strada, che, al comma 2 prevede che "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.”;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene che gli atti posti in essere da questo Comando siano legittimi, in quanto dai verbali impugnati emergono profili di responsabilità per la violazione di norme del Codice della Strada a carico dei ricorrenti;

RITENUTO che il citato ricorso allo stato attuale degli atti appare infondato e che, quindi, sussiste la necessità di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell’Ente, in base a quanto previsto dall’art. 204-bis del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dall’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011;

VALUTATO di condividere nei contenuti quanto riportato nelle comparse di costituzione e risposta che vengono trasmesse all’Ufficio del Giudice di Pace relativamente alle eccezioni mosse dalla ricorrente e gli atti allegati alle stesse nelle forme e nelle modalità con le quali tale documentazione viene unita alle citate comparse di costituzione e risposta;

DATO ATTO:

- della determinazione di questa Unità di Direzione RCG n. 897/2022 del 17/05/2022-n° DetSet 58/2022 del 12/05/2022, relativa all’aggiudicazione del servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- che il responsabile del procedimento è il Maggiore Paolo Paparella, per quanto assegnatogli quale responsabile dell’U.O. Accertamenti – Informazioni – Contenzioso di questa Unità di Direzione;
- che allo stato risultano essere stati rispettati i termini del procedimento relativamente al deposito delle comparse di costituzione e risposta al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico;
- il Regolamento UE 679/2016 per la tutela e la riservatezza dei dati personali, in particolare per quanto concerne la pseudononimizzazione degli stessi (a norma dell’art. 4, comma 1, n. 5 del prefato Regolamento) in occasione della pubblicazione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 287 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 107 in materia di Funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 4 e 17;
- il decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo n. 150/2011 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992-Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
- il Titolo II del codice di procedura civile;
- il Vigente Statuto del Comune di Potenza in ordine alle attribuzioni e responsabilità previste per i Dirigenti e gli artt. 61, 5° comma, e 34 del citato Statuto;
- il Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 117 del 13/06/2018, ed il Regolamento per il funzionamento dell’avvocatura del Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 19/04/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21 marzo 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione per gli anni 2023-2025 di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2020” e sss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12/07/2022, avente ad oggetto “Avanzamento progetto strade sicure fase IV°- Installazione di sistemi di controllo del traffico finalizzato al rilevamento delle infrazioni alle norme del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata (autovelox) approvazione progetto esecutivo”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21 marzo 2024 con la quale è stato aggiornato il DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 6 giugno 2023 di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”;
- il Decreto Sindacale n. 13/2024 di attribuzione dell’incarico di Dirigente/Comandante di questa U.D.;

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato,

2. **di disporre** la costituzione in giudizio del Comune di Potenza nella causa civile richiamata in premessa proposta innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico dalla ricorrente XXX, per il quale la costituzione in giudizio deve avvenire a mezzo deposito della relativa comparsa di costituzione e risposta e degli atti relativi, senza la presenza del funzionario delegato in giudizio;
3. **di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegni per spese di cancelleria, diritti, bolli, ovvero riguardanti il c.d. contributo unificato;
4. **di dare atto**, altresì, che la presente determina:
 - a) verrà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito dell'Ente su Amministrazione Trasparente secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sottosezione provvedimenti del dirigente;
 - b) **avverso il presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, è ammesso ricorso nei termini e modi di legge;
 - c) i dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa privacy.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Maria

Santoro